

# **TI\_GERICHTE 52.2021.27 vom 3. Oktober 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-10-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2021.27](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2021.27)

FR: TI\_GERICHTE 52.2021.27 du 3 octobre 2022

IT: TI\_GERICHTE 52.2021.27 del 3 ottobre 2022

## **Regeste**

Permesso per confinanti UE/AELS e permesso di dimora UE/AELS

## **Erwägungen**

### **E. 3**

ottobre 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Thierry Romanzini

RI 1

RI 2

RI

### **E. 4**

RI

### **E. 5**

RI

### **E. 6**

RI

### **E. 7**

RI

### **E. 8**

RI 3

contro

la risoluzione del 2 dicembre 2020 (n. 6487) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso le decisioni dell'8 gennaio 2020 con cui la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha:

revocato il permesso per confinanti UE/AELS a RI 4(SIMIC \_\_\_\_\_), RI 6 (SIMIC \_\_\_\_\_), RI 7 (SIMIC \_\_\_\_\_), RI 8 (SIMIC \_\_\_\_\_);

negato il rinnovo di siffatta autorizzazione a RI 2 (SIMIC \_\_\_\_\_) e RI 5(SIMIC \_\_\_\_\_);

rifiutato il rilascio di un'autorizzazione di domicilio UE/AELS a RI 3(SIMIC \_\_\_\_\_) e ai figli \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (SIMIC \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_), non rinnovando nel contempo il loro permesso di dimora UE/AELS unitamente a quello della moglie \_\_\_\_\_ (SIMIC \_\_\_\_\_);

Per questi motivi,

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente

Il vicecancelliere

## **E. 9**

cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (dal 30 aprile 2021 rinominata legge di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione [LALSI; RL 143.100 ] ). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 165.100 ) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 LPAm (sulla legittimazione del datore di lavoro, vedasi la STA n. 52.2011.227 del 21 settembre 2011), è pertanto ricevibile in ordine con le seguenti precisazioni. Pendente causa, RI 8 e RI 4 hanno cessato la loro attività presso RI 1, di modo che il ricorso, nella misura in cui li concerne, va stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto. Per quanto riguarda RI 3, va preso atto che egli non postula più in questa sede il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS per sé e per i figli, cosicché su tale aspetto la decisione impugnata è cresciuta in giudicato. 1.2. Entro questi limiti, l'impugnativa può essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria ( art. 25 cpv. 1 LPAm). 2. 2.1. L'ALC, direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (attualmente Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. I ricorrenti , essendo cittadini italiani e titolari di un documento di legittimazione valido, possono quindi prevalersi in linea di principio del menzionato accordo bilaterale per svolgere un'attività lucrativa dipendente in Svizzera. 2.2. Giusta l'art. 6 par. 1 allegato I ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore a un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi. Il lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata superiore a tre mesi e inferiore ad un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante, soggiunge il paragrafo 2 della medesima disposizione, riceve una carta di soggiorno della stessa durata prevista per il contratto di lavoro. Al lavoratore

dipendente che occupa un impiego di durata non superiore a tre mesi non occorre una carta di soggiorno. L'art. 7 par. 1 allegato I ALC definisce il lavoratore dipendente frontaliero un cittadino di una parte contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte contraente e che esercita un'attività retribuita sul territorio dell'altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio, di norma, ogni giorno o almeno una volta alla settimana. I lavoratori frontalieri, soggiunge il paragrafo 2 di detta norma, non hanno bisogno del rilascio di una carta di soggiorno. Tuttavia, l'Autorità competente dello Stato d'impiego può rilasciare al lavoratore frontaliero dipendente una carta speciale valida per almeno cinque anni o per la durata dell'impiego, se questa è superiore a tre mesi o inferiore a un anno. Tale carta viene rinnovata per almeno cinque anni purché il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un'attività economica. L'art. 7 par. 3 allegato I ALC prevede che la carta speciale è valida per tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata. I lavoratori dipendenti frontalieri beneficiano della mobilità professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante (cfr. art. 8 par. 1 allegato I ALC; DTF 135 II 128 consid. 2. 4). La mobilità professionale comprende il cambiamento di datore di lavoro, di impiego, di professione e il passaggio da un'attività dipendente a un'attività autonoma. La mobilità geografica comprende il cambiamento di luogo di lavoro e di soggiorno (cfr. art. 8 par. 2 allegato I ALC). Secondo l'art. 4 cpv. 3 OLCP, il permesso per frontalieri UE/AELS rilasciato ai cittadini dell'UE e dell'AELS vale in tutta la Svizzera. 2.3. I lavoratori dipendenti al beneficio di permessi per frontalieri devono essere distinti dai lavoratori distaccati da prestatori di servizi stranieri. In virtù dell'art. 5 par. 1 ALC in relazione con gli art. 17 segg. allegato I ALC, un prestatore di servizi con sede sul territorio dell'Unione europea beneficia del diritto di fornire sul territorio svizzero un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. Quale prestatore di servizi, una società con sede sul territorio di una parte contraente può di principio impiegare come lavoratori distaccati i propri lavoratori dipendenti per una prestazione di servizi transfrontaliera sul territorio di un'altra parte contraente (cfr. art. 17 segg. allegato I ALC; cfr. STF 2C\_912/2018 del 9 gennaio 2020 consid. 2.1, in: RtiD II-2020 pag. 336 segg.). Sulla base della riserva di cui all'art. 22 par. 2 allegato I ALC, che mira ad ovviare ai rischi di dumping salariale e sociale che possono essere causati dal distacco di lavoratori in Svizzera da parte di prestatori di servizi europei, il legislatore svizzero ha adottato, a titolo di misure di accompagnamento, la legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (legge sui lavoratori distaccati, LDist; RS 823.20; cfr. DTF 140 II 447 consid. 4.3 e 4.6; 143 II 102 consid. 2.1 e 2.2; STF 2C\_51/2019 del 12 marzo 2021 consid. 3 destinata a pubblicazione; 2C\_912/2018, citata, consid. 2. 1). Essa disciplina le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori che un datore di lavoro con domicilio o sede all'estero distacca in Svizzera, affinché, per un periodo limitato, forniscano una prestazione lavorativa per conto o sotto la sua direzione nell'ambito di un rapporto contrattuale concluso con il destinatario della prestazione (art. 1 cpv. 1 lett. a LDist); lavorino in una succursale o in un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro (art. 1 cpv. 1 lett. b LDist). 2.4. 2.4.1. La Segreteria di Stato della migrazione SEM ha emanato delle istruzioni concernenti l'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (Istruzioni OLCP). Per quanto riguarda l'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera, queste di retive prevedono che qualora cittadini di Stati UE/AELS presentino domanda per ottenere un permesso di dimora (L o B UE/AELS) o per confinanti (G UE/AELS) si dovrà - tra l'altro - controllare attentamente che il datore di lavoro eserciti veramente in Svizzera un'attività

reale, effettiva e duratura. Può infatti accadere che un'impresa proveniente dallo spazio UE/AELS apra una filiale in Svizzera (ditta "bucallettere") al solo scopo di eludere le restrizioni imposte dall'ALC sulle prestazioni di servizi transfrontaliere (al massimo 90 giorni per anno civile). In questo caso, l'Autorità cantonale competente deve controllare se l'impresa con sede in Svizzera disponga di un'infrastruttura (team direttivo, uffici, macchinari, materiali ecc.) tale da far desumere che l'impresa in questione svolga effettivamente l'attività notificata. Se così non fosse, ai lavoratori interessati non potrà essere rilasciato alcun permesso per un'assunzione d'impiego in Svizzera. Il cittadino UE/AELS dovrà in tal caso essere rinviato alla procedura applicabile ai prestatori di servizi distaccati (OLCP-01/2022, n. 4.2.1 pag. 36, cfr. pure nota n. 63 a piè di pagina). In effetti, anche se l'impresa dispone di una propria personalità giuridica nel nostro Paese, non è possibile consentire che le restrizioni previste per i lavoratori distaccati vengano eluse, facendo credere che si tratti di un'assunzione d'impiego allorquando la persona esercitante l'attività lucrativa dipende in realtà da un datore di lavoro straniero. Visto che l'assunzione di un impiego presume che l'impresa con sede in Svizzera eserciti un'attività reale e duratura, quanto indicato dalla SEM deve valere anche per i lavoratori frontalieri che richiedono un permesso G allo scopo di esercitare un'attività lucrativa presso un datore di lavoro nel nostro Paese.

2.4.2. Analogamente alle ordinanze amministrative, che hanno lo scopo di garantire un'interpretazione uniforme e rispettosa della parità di trattamento delle leggi e delle ordinanze da parte dell'amministrazione, tali istruzioni si rivolgono innanzitutto alle autorità amministrative (cfr. DTF 146 I 105 consid. 4.1). Anche se esse non sono di principio vincolanti per le autorità giudiziarie, nella misura in cui sono conformi al diritto, il Tribunale federale non si scosta dalle stesse senza validi motivi se il loro contenuto generale e astratto consente nel singolo caso un'interpretazione adatta ed equa delle disposizioni legali determinanti, concretizzandole in modo convincente (DTF 146 I 105 consid. 4.1 e rinvii; STF 2C\_399/2020 del 28 dicembre 2020 consid. 6.3).

2.4.3. Un recapito "bucallettere" si caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l'assenza di importanti infrastrutture nel luogo di sede. Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un recapito postale presso uno studio legale o fiduciario che si occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti altrove, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la realtà (STF 2C\_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.2, 2C\_259/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 2; CDT n. 80.2017.54 del 30 marzo 2018 consid. 1.3 con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).

2.5. L'art. 23 cpv. 1 OLCP sancisce che i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, quelli di dimora UE/AELS e quelli per frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempiute le condizioni per il loro rilascio. Anche in relazione all'applicazione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone sono riservati i casi di abuso di diritto, in presenza del quale il permesso può essere negato, non rinnovato o revocato (STF 2C\_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 6.3 e rinvii, 2C\_472/2019 del 9 agosto 2019 consid. 5, 2C\_968/2017 del 15 ottobre 2018 consid. 3, 2C\_71/2016 del 14 novembre 2016 consid. 3.4). Secondo la giurisprudenza, è questo il caso quando è data una serie di circostanze oggettive da cui risulta che, malgrado un rispetto formale delle condizioni previste dall'accordo sulla libera circolazione delle persone, l'obiettivo perseguito attraverso la concessione di un determinato permesso non viene raggiunto, poiché la persona che vi si richiama mira in realtà a tutt'altro (DTF 139 II 393

consid. 2.1, 136 II 177 consid. 3.2.3, 130 II 113 consid. 9 seg.; STF 2C\_1041/2019, citata, consid. 6.3 e rinvii). 3. Come accennato in narrativa, l'8 gennaio 2020 la Sezione della popolazione ha revocato il permesso per confinanti UE/AELS a RI 4, RI 6, RI 7 e RI 8, di cui beneficiavano per esercitare un'attività lucrativa dipendente per la, ha negato il rinnovo di siffatta autorizzazione ottenuta per il medesimo scopo a RI 2 e RI 5 ed ha rifiutato il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS a RI 3, anch'egli dipendente della ditta, non rinnovando nel contempo il suo permesso di dimora UE/AELS. L'Autorità dipartimentale ha ritenuto che la RI 1 fosse stata creata allo scopo di eludere le restrizioni imposte dall'ALC sulle prestazioni di servizio transfrontaliere e non potesse quindi essere riconosciuta quale datrice di lavoro ai sensi della legislazione sulle persone straniere, con la conseguenza che gli interessati non potevano prevalersi della qualità di lavoratori UE/AELS, le condizioni per il mantenimento o il rinnovo del permesso per confinanti, rispettivamente il mantenimento di quello di dimora UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa in Svizzera e il conseguente rilascio di quello di domicilio dopo un soggiorno regolare di cinque anni, non essendo state rispettate. Decisione, questa, che il Consiglio di Stato ha tutelato dopo avere considerato che la società era stata costituita per aggirare il nostro ordinamento giuridico ed eludere le norme sulla libera circolazione delle persone e quelle sui lavoratori distaccati, la vera datrice di lavoro degli interessati essendo la ditta italiana \_\_\_\_\_ Srl.

4. 4.1. RI 3, RI 8, RI 4, RI 2, RI 5 e RI 6 ed RI 7, hanno ottenuto il 4 marzo 2013, rispettivamente, 13 maggio 2013, 20 maggio 2013, 5 maggio 2014, 1° luglio 2014, 1° luglio 2017 e 9 novembre 2017, un permesso per confinanti UE/AELS, come detto in precedenza, per esercitare un'attività lucrativa dipendente (RI 3 come montatore elettromeccanico, RI 8 e RI 4 come elettricisti, RI 2 e RI 7 come manutentori elettromeccanici, RI 5 come responsabile tecnico e RI 6 al 50% come consulente) per la RI 1, società con sede fino al 3 giugno 2021 in via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, presso la fiduciaria \_\_\_\_\_. Secondo l'estratto del registro di commercio la RI 1, costituita il 21 febbraio 2013, è una società avente quale scopo l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione, il noleggio di materiale per la manutenzione meccanica, la riparazione e il montaggio di apparecchiature elettromeccaniche. Azionista unica della RI 1 è la società italiana \_\_\_\_\_ Srl con sede legale a \_\_\_\_\_ (prov. di \_\_\_\_\_) - il cui presidente del consiglio di amministrazione è RI 6 dal 2006, rappresentante dell'impresa - che ha quale attività prevalente l'installazione e la riparazione di impianti di produzione, il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione dell'energia elettrica, l'installazione e la riparazione di impianti radio TV e elettronici in genere, di impianti di allarme, impianti telefonici e impianti di telecomunicazione, antenne e parafulmini (visura ordinaria della Camera di commercio Industria Artigianato Agricoltura di \_\_\_\_\_, agli atti). Sulla scorta segnatamente degli accertamenti predisposti dall'UIL, riassunti nel relativo rapporto del 1° aprile 2019, come pure della documentazione acquisita e dopo avere raccolto informazioni dall'allora amministratore unico con firma individuale della RI 1 e da un'impiegata della fiduciaria \_\_\_\_\_, l'Autorità dipartimentale ha rilevato che la società in parola aveva concluso un contratto di sublocazione con la \_\_\_\_\_ per l'occupazione di un locale in condivisione, non aveva locato magazzini, box o altro in quanto l'attività riguardava il presidio di impianti e gli operai svolgevano l'attività lavorativa in loco. La RI 1 non aveva inoltre veicoli intestati a proprio nome in quanto, in caso di necessità, i dipendenti utilizzavano i loro mezzi. L'amministrazione della società veniva svolta da \_\_\_\_\_, il quale aveva accettato la carica in virtù di mandato fiduciario e non aveva mai percepito alcun compenso, occupandosi della gestione delle attività societarie, con particolare

riferimento alla parte contabile ed amministrativa. È pure emerso come durante il 2018 e fino al 21 marzo 2019 la RI 1 avesse emesso fatture unicamente ad un cliente, la \_\_\_\_\_.

Durante gli anni 2016, 2017, 2018 e fino al 6 aprile 2019, RI 1 aveva poi assunto parecchi dipendenti con attestati di notifica. Dai documenti allegati al rapporto risultava in particolare che nel 2017, 2018 e 2019 la ditta si era avvalsa di 8 lavoratori della \_\_\_\_\_ Srl e che RI 5 era dipendente al 50% della \_\_\_\_\_ Srl e RI 6 amministratore della \_\_\_\_\_ Srl.

4.2. Alla luce di quanto precede, bisogna ammettere che la RI 1 non ha una propria operatività effettiva, di modo che non sono rispettate le condizioni per le quali era stato rilasciato un permesso UE/AELS agli interessati. In primo luogo, RI 1 e \_\_\_\_\_ Srl operano sostanzialmente nel medesimo settore. Eloquente il fatto che nelle rispettive carte intestate le due ditte utilizzano lo stesso logo.

Secondariamente, RI 6 è attivo presso la società elvetica in qualità di consulente e contemporaneamente amministratore di quella italiana. Oltre a ciò, RI 1 è priva di magazzini e di veicoli intestati a proprio nome ed è priva di un servizio di segretariato integrato, non disponendo di uffici propri ma soltanto di una postazione in sublocazione e in condivisione, questo ancora fino al mese di giugno 2021, con la fiduciaria \_\_\_\_\_, società poi decretata fallita il 12 ottobre 2021, come risulta dall'estratto del registro di commercio. L'infrastruttura ridotta della ditta risulta pertanto incongruente con la natura e l'ampiezza dell'attività dichiarata. In effetti, come ha indicato il Consiglio di Stato, benché RI 1 disponesse di uno spazio adibito ad ufficio in sublocazione, la stessa si avvale di lavoratori dell'omonima ditta italiana per eseguire i lavori subappaltati dalla \_\_\_\_\_. Il legame tra l'impresa elvetica e quella italiana non si limita quindi ad un rapporto contrattuale di compravendita di materiale. Il fatto che la sua infrastruttura sia limitata, denota quindi come la società si poggia dal profilo operativo sull'omonima italiana. Del resto, come ha rilevato l'Esecutivo cantonale, il 7 novembre 2013 il Servizio mercato del lavoro e cancelleria aveva respinto la domanda presentata dalla \_\_\_\_\_ Srl a favore di RI 5 volta ad ottenere un permesso di dimora temporaneo "L" UE/AELS per permettere a quest'ultimo di esercitare un'attività quale lavoratore dipendente distaccato nell'ambito di una prestazione transfrontaliera di servizio presso il cantiere \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, la società non essendo iscritta all'albo ESTI sotto le ditte con "autorizzazione generale di installazione e di controllo" e non figurando il nome della ditta svizzera che aveva appaltato i lavori. Dal 2013, anno della sua costituzione, RI 1 ha poi iniziato a far capo alla procedura di notifica e ad impiegare dipendenti della \_\_\_\_\_ Srl per i servizi subappaltati dalla \_\_\_\_\_ sull'installazione \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, indicando quale indirizzo di contatto e di impiego quest'ultima ditta, nei cui stabili messi a disposizione dalla \_\_\_\_\_ la RI 1 depositava il materiale necessario per la sua attività. Fino al 2019 pure la \_\_\_\_\_ aveva usufruito della procedura di notifica, indicando il medesimo indirizzo di contatto. La RI 1, che durante l'anno 2018 e fino al 21 marzo 2019 aveva emesso fatture indirizzate unicamente alla \_\_\_\_\_, non dispone inoltre di un inventario ed è destinataria di fatture inviate dalla \_\_\_\_\_ Srl. Diversamente dalla società italiana, essa non compare nemmeno sui motori di ricerca e non appare in alcun modo pubblicizzata, fosse anche soltanto tramite l'indicazione del recapito telefonico. Tutto questo permette di concludere che ad operare dietro la RI 1 vi è sempre stata l'omonima italiana, con la quale condivide il personale e il materiale. In siffatte circostanze, non consente ancora sostenibilmente di ritenere che la ditta elvetica eserciti in modo durevole un'attività reale ed effettiva, distinta da quella italiana, il fatto che versi gli stipendi, emetta delle fatture e paghi i contributi di legge.

4.3. Ne discende pertanto che nel caso di specie sussistono sufficienti

indizi per ritenere che la RI 1 sia una società che, pur figurando sulla carta come un'entità giuridica a sé stante e distinta dalla \_\_\_\_\_ Srl, in realtà dal profilo operativo si poggia integralmente su quest'ultima ditta, di cui ne è in pratica una ramificazione sul suolo svizzero. Non è pertanto necessario chinarsi sulla dichiarazione rilasciata da \_\_\_\_\_, dipendente della \_\_\_\_\_ Srl in possesso dell'attestato di notifica, il quale aveva affermato, in occasione di un controllo in dogana avvenuto il 13 marzo 2019, di essere “in prestito alla RI 1 Svizzera, la quale ha sede a \_\_\_\_\_ e a \_\_\_\_\_. Non sono a conoscenza se a Lugano ci siano degli uffici o dei magazzini, tutto il materiale lo prendiamo dall'Italia e siamo pagati dalla ditta italiana” . Dichiarazione, la cui fedefacenza gli insorgenti hanno contestato.

4.4. Realizzandosi un chiaro aggiramento delle restrizioni imposte dall'ALC sulle prestazioni di servizi transfrontalieri, è quindi a giusta ragione che l'Autorità dipartimentale ha revocato ai ricorrenti il permesso ottenuto allo scopo di lavorare per una ditta svizzera, che non ha però una propria operatività effettiva. Pertanto gli interessati devono essere rinviati alla procedura applicabile ai prestatori di servizi distaccati prevista dalla LDist, che si prefigge di far rispettare le condizioni lavorative e salariali minime prescritte nelle leggi federali, nei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale e nei contratti normali di lavoro ai sensi dell'articolo 360a del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220) .

4.5. Ne discende che sono date le condizioni per la revoca del permesso per confinanti UE/AELS a RI 4 , RI 6, RI 7 e RI 8 e per il rifiuto di rinnovare simile autorizzazione a RI 2 e RI 5 e per non prorogare il permesso di dimora UE/AELS a RI 3 e, di riflesso, ai figli di quest'ultimo \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e alla moglie \_\_\_\_\_ , i quali avevano ottenuto un permesso di soggiorno nell'ambito del ricongiungimento familiare sulla base dell'art. 7 lett. d ALC in relazione con l'art. 3 allegato I ALC. In siffatte circostanze, il provvedimento risulta pure conforme al principio della proporzionalità. Va peraltro osservato, che nel ricorso RI 3 non fa nemmeno riferimento ai permessi di dimora dei suoi famigliari.

5. Gli insorgenti si dolgono infine della violazione del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione sancito agli art. 2 ALC e 9 allegato I ALC, adducendo che la decisione impugnata creerebbe una disparità nei loro confronti. La censura è priva di fondamento. Si deve considerare che l'art. 2 ALC - che in ogni caso secondo la giurisprudenza del Tribunale federale non vieta in modo generale e assoluto qualsiasi disparità di trattamento nei confronti dei cittadini comunitari (cfr. STF 2C\_134/2019 del 12 novembre 2019 consid. 4.8 con rinvii) - si limita a sancire un divieto di discriminazione fondato sulla nazionalità verso coloro che dispongono di una valida autorizzazione di soggiorno. Dalla predetta norma convenzionale non si può dedurre alcunché a favore di quei cittadini stranieri che per contro non adempiono (più) le condizioni per il rilascio o il mantenimento di un permesso di soggiorno o di lavoro. In particolare il titolare di un'autorizzazione per confinanti o di dimora UE/AELS che, come nel caso di specie, non è in grado di dimostrare l'effettivo esercizio di un'attività economica per conto di un datore di lavoro in Svizzera, secondo quanto previsto dagli art. 6 par. 1 e 7 par. 1 allegato I ALC, non può appellarsi all'art. 2 ALC, perché non potendo essere qualificato alla stregua di un “lavoratore” ai sensi dell'ALC non ricade nemmeno nel campo di applicazione di questo trattato. Si deve poi rilevare che il principio di uguaglianza di cui all'art. 8 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) consente comunque di trattare situazioni diverse in modo diverso; esso non può oltretutto essere invocato allo scopo di aggirare le norme di legge che disciplinano l'accesso al lavoro in Svizzera da parte di cittadini comunitari, i quali proprio in ragione della loro nazionalità soggiacciono a regole diverse rispetto ai cittadini elvetici.

In siffatte circostanze, non è quindi dato di vedere come sia stato violato pure il divieto di discriminazione basato sulla nazionalità sancito dall'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101). 6. 6.1. In esito alle considerazioni che precedono, nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto, il ricorso va dunque integralmente respinto. 6.2. La tassa di giudizio è posta solidalmente a carico dei ricorrenti, in quanto soccombenti, conformemente all'art. 47 cpv. 1 e 2 LPAmM . Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmM) . Per questi motivi, decide: 1. In quanto non divenuto privo di oggetto, il ricorso è respinto. 2. Spese e tassa di giustizia per complessivi fr. 4'000.–, già anticipate dai ricorrenti, rimangono solidalmente a loro carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]). 4. Intimazione a: 1. CO 1 2. CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente  
Il  
vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.